

Contabilità. Dopo il D.lgs. 254/2016 diventa obbligatorio redigere una dichiarazione di carattere non finanziario

Bilancio integrato con i rischi d'impresa

Vanno descritti i possibili impatti su prodotti, servizi e relazioni commerciali

Tra tutti gli strumenti che oggi le imprese possono scegliere per comunicare con lo stakeholder il più innovativo è rappresentato dal bilancio integrato stante che il report finanziario tradizionale non soddisfa pienamente i nuovi bisogni conoscitivi. Se, infatti, comunicare i rischi dell'impresa poteva sembrare eccessivo fino a qualche anno fa, dall'esercizio 2017 è richiesto dalla normativa.

La direttiva 2014/95/UE e il D.lgs. 254/2016 di recepimento impongono un nuovo obbligo alle imprese: quello di redigere una dichiarazione di carattere non finanziario che descriva i principali rischi, generati o subiti, che derivano dalle attività imprenditoriali (prodotti, servizi o relazioni commerciali). L'ambito dell'informativa è ampio e investe i temi ambientali, sociali, il personale, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione attiva e passiva. Sempre che siano rilevanti, considerando le caratteristiche dell'impresa e del suo business.

La «nuova» rendicontazione

In questi decenni le modalità in cui le aziende comunicano con i clienti, i dipendenti, i fornitori, i media e gli analisti si sono modificate sia per soddisfare al meglio le crescenti richieste informative sia per mettere in luce la propria identità e i propri punti di forza. A tal fine, uno dei passaggi fondamentali è stato quello di comunicare le informazioni di natura non finanziaria con il bilancio di sostenibilità sin dai primi anni Novanta.

L'evoluzione più recente è rappresentata dal bilancio integrato introdotto nel 2013 da un gruppo di autorevoli studiosi fondatori dell'ente non profit che ne monitora il framework a livello globale: l'International integrated reporting council (IIRC). La finalità è quella di illustrare in sintesi come l'organizzazione crei valore nel tempo e i portatori d'interesse possono trarne benefici.

All'interno di questo documento sono presentate la "mission" e la "vision" che esplicitano principi e valori sui quali si basa l'azienda e le modalità con le quali raggiungere gli obiettivi connessi a tale etica valoriale. L'IIRC prevede che il bilancio integrato si focalizzi sul concetto della creazione di valore, considerando sei forme di capitale rilevanti - finanziario, umano, naturale, sociale, infrastrutturale, intellettuale - evidenziando in forma sintetica le attività e i dati rappresentativi di un anno d'esercizio. L'impatto informativo e comunicativo, del quale il rapporto integrato dispone, dipende anche dalla struttura con il quale viene redatto. "Mission" e "vision" infatti fungono da "apripista" ad un contenuto alfanumerico per connettere la responsabilità sociale d'impresa al core business più tradizionale tramite un pensiero integrato.

Come comunicare i rischi

La direttiva sopracitata esprime chiaramente l'importanza della comunicazione di informazioni non finanziarie al fine di accrescere la fiducia degli stakeholder, consumatori e investitori, individuando i rischi connessi all'attività d'impresa. La comunicazione di quest'ultimi, in particolare, assolve a un impegno di responsabilità sociale: scongiura, rendendole trasparenti, prassi gestionali scorrette che possano avere un impatto negativo sull'economia e sulla collettività. Una rendicontazione chiara sui rischi aziendali consente di valutare gli impatti del business nel lungo termine. Essa può pertanto stimolare attività di prevenzione e di mitigazione nonché il perfezionamento dei processi decisionali e di scambio informativo tra il management e il board finalizzato a migliorare il monitoraggio progressivo degli obiettivi di medio-lungo termine.

Diffusione dello strumento

Il bilancio integrato è da considerarsi ancora all'avanguardia in Italia, seppur si stia diffondendo tra le aziende di maggior dimensione e presenza sul mercato. Secondo studi recentemente condotti, gli Stati che attualmente lo utilizzano sono Sud Africa, Olanda, Spagna, Giappone e Paesi Bassi. Per guardare più vicino a noi, a metà maggio l'Istituto francese degli amministratori (Afa) ha lanciato un documento per sollecitare le imprese a pubblicare il bilancio integrato. Auspicabilmente questa forma di report andrebbe adottata da tutte le grandi imprese. I nuovi obblighi informativi previsti dal D.lgs. 254/2016 a decorrere dall'esercizio finanziario avente inizio dal 1 gennaio 2017 potrebbe rappresentare uno stimolo verso questa direzione. Non solo per rispondere a un'esigenza di conformità normativa ma soprattutto per cogliere un'opportunità di rappresentare la propria responsabilità sociale e principi etici del business aziendale.

L'organizzazione. Maggiore interazione tra organismi di vigilanza e organi sociali

Nel report le informazioni sui modelli da «231»

Con il prossimo anno, il reporting societario si arricchisce della “dichiarazione consolidata di carattere non finanziario”, introdotta con il D.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, in attuazione alla direttiva 2014/95/UE sulla «non financial and diversity information». La “dichiarazione” dovrà essere presentata nel 2018 con i bilanci degli esercizi successivi al 1° gennaio 2017 da parte degli enti di interesse pubblico e dalle imprese di grandi dimensioni e dovrà coprire le materie ambientale, sociale, attinente al personale, al rispetto dei diritti umani ed alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Il tipo di comunicazione

L'informativa non finanziaria cambierà anche il modo in cui le società comunicano sul tema della compliance al D.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità da reato degli enti. Il cambiamento inciderà su forma e sostanza e farà auspicabilmente compiere alla prassi applicativa quel salto di qualità da tempo invocato.

La direttiva prevedeva, nei contenuti minimi della informativa, una «breve descrizione del modello aziendale dell'impresa». Il decreto 254 precisa che dovranno essere fornite informazioni sul «modello aziendale di organizzazione e di gestione» delle attività di impresa, «ivi inclusi i modelli di organizzazione e gestione eventualmente adottati» in base al decreto 231 (cosiddetto Mog).

Viene così sancito che il Mog è parte integrante del più generale modello di gestione e organizzazione dell'impresa, potendo, a seconda delle dimensioni dell'impresa, coincidere con esso.

Il legislatore del decreto 231 aveva concepito il Mog come un sistema di regole e controlli interni del tutto a se stante, in ragione della sua finalità di prevenire la commissione di determinati reati e di esonerare l'ente dalla responsabilità derivante dagli stessi, senza preoccuparsi della sua armonizzazione con il generale modello di gestione aziendale, e tantomeno della superfetazione che avrebbe comportato l'introduzione nell'ordinamento in tempi diversi di varie forme di autoregolamentazione dell'impresa (incluso, appunto, il Mog) non coordinate tra loro.

Sul piano sostanziale, la compliance 231 entra nell'informativa non finanziaria poiché alcune tematiche trattate da questa sono anche regolate dal Mog, in quanto incidono su aree dell'attività e dell'organizzazione aziendali interessate da rischi di reato 231.

Prescrivendo informazioni su «politiche praticate dalle imprese, comprese quelle di due diligence, i risultati conseguiti tramite di essi ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario», nonché sui «principali rischi, generati o subiti, connessi a tali temi e che derivano dalle attività d'impresa, dei suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di subappalto», il decreto 254 apre dunque la strada ad una reportistica inedita, più ampia e qualitativa, (anche) sulla compliance 231.

L'informazione in tema di compliance 231 è stata fino ad ora tutta interna alla dialettica tra organismo di vigilanza (Odv) e organi sociali.

Dal 2018, queste notizie dovranno confluire nella “dichiarazione consolidata”, che è responsabilità dell'organo amministrativo e deve essere redatta in conformità con i requisiti (compresi quelli di veridicità e completezza) previsti dal decreto 254, per non incorrere nelle sanzioni da esso previste.

Il consiglio dovrà quindi elaborare una posizione autonoma in materia, per poi esprimerla nella “dichiarazione”. L'aspetto qualitativo della disclosure non finanziaria richiederà una sua valutazione critica complessiva sull'adeguatezza dei presidi 231 e sulla loro effettività.

Gli organi di revisione

Una possibile conseguenza di questa confluenza sarà il rafforzamento del ruolo dell'Odv, sul giudizio tecnico del quale organi sociali e revisore faranno reliance per esprimersi in merito.

È auspicabile che ciò aiuterà a superare la diatriba Odv-collegio sindacale non già nel senso di consolidare la tendenza alla confusione dei ruoli (con l'attribuzione al secondo delle funzioni di Odv), bensì rafforzando il ruolo dell'Odv come unità specialistica interna all'azienda incaricata della vigilanza sulla tenuta complessiva dei presidi penal-preventivi, che trova negli organi sociali, e nel collegio sindacale in particolare, non già il motore, bensì il terminale.